



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

COMUNICATO STAMPA

RIFORMA CARTABIA, DAL 28 FEBBRAIO ENTRA IN VIGORE LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DAL NOTAIO

*I notai diventano alternativi al giudice tutelare quale presidio di legalità.
Procedure più veloci a vantaggio dei cittadini*

Roma, 27 febbraio 2023 – Il prossimo **28 febbraio 2023** entra in vigore la riforma Cartabia in materia civile, in base alla quale **ci si potrà rivolgere anche al notaio**, oltre che al giudice, **per i procedimenti di volontaria giurisdizione**.

Con la riforma della volontaria giurisdizione, viene concessa al notaio - in quanto pubblico ufficiale che garantisce imparzialità e terzietà - la possibilità di rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un **minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno** (necessarie per vendere o acquistare un immobile, accettare un'eredità, intervenire in un atto di mutuo, ecc.) oppure relative ad **atti che hanno ad oggetto beni ereditari**.

La riforma, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio per snellire i tempi della giustizia, crea così un "doppio binario" che consente alle parti di scegliere se rivolgersi all'autorità giudiziaria o al notaio incaricato della stipula dell'atto, offrendo il vantaggio di una maggiore snellezza e velocità nel rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli interessi superiori sia di una categoria fragile (minori ed incapaci) che di una materia complessa, quale quella dei beni ereditari.

I notai diventano alternativi al giudice tutelare quale presidio di legalità.

A titolo esemplificativo, come funziona la procedura dal notaio:

1. Il notaio rogante rilascia l'autorizzazione, verificando la necessità o l'utilità evidente dell'atto di straordinaria amministrazione nell'interesse della persona sottoposta a misura di protezione ovvero in relazione ai beni ereditari e determina le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse dall'incapace in dipendenza all'atto autorizzato.
2. Il notaio comunica l'autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il Tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento.
3. L'autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo dal «notaio rogante». Un notaio non può stipulare l'atto in base all'autorizzazione rilasciata da un altro notaio.

Per informazioni: <https://notariato.it/it/famiglia/volontaria-giurisdizione/>

Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato:

Chiara Cinti 3463808202 - ccinti@notariato.it

Erminia Chiodo 3669110270 - echiodo@notariato.it

Silvia Scafati 3487267921 - sscafati@notariato.it